

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Relativo a tutto il personale dell'Istituto Comprensivo di San Giovanni Bianco (BGIC86900V)

Il giorno 11 febbraio 2020 alle ore 10:00, come programmato, presso la sede dell'Istituto Comprensivo di San Giovanni Bianco, ha avuto luogo l'incontro tra:

Per la parte pubblica

- il Dirigente Scolastico Francesco Cagnes

Per le rappresentanze sindacali

- la RSU nelle persone della sig.ra Alessandra Rangeloni e la sig.ra Anna Maria Tomasello
- i Rappresentanti delle OO.SS.
 - FLC/CGIL
 - CISL/SCUOLA
 - UIL/SCUOLA
 - SNALS/CONFSAL Sara Baroni
 - GILDA/UNAMS

Al termine dell'incontro, alle ore 10:30 del giorno 11 febbraio 2020 le parti sottoscrivono l'allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Cagnes

La RSU

Alessandra Rangeloni

I Rappresentanti delle
OO.SS.

Sara Baroni (SNALS)

Anna Maria Tomasello

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni Bianco (BGIC86900V)
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell’anno 2022, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
5. Il presente contratto è reso pubblico con le modalità previste dalle disposizioni legislative e normative vigenti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi, su richiesta di una delle parti, preferibilmente entro l’ultimo giorno dell’anno scolastico di riferimento o comunque prima dell’avvio della fase negoziale finalizzata alla stipulazione del successivo contratto integrativo o della negoziazione annuale dei criteri di ripartizione delle risorse.
2. L’Istituzione scolastica metterà a disposizione della RSU tutti i documenti necessari alla verifica dell’attuazione del contratto integrativo, nel rispetto delle disposizioni legislative, normative e contrattuali temporalmente vigenti in materia di accesso agli atti documentali, accesso civico semplice e generalizzato e conseguenti obblighi di pubblicazione per la Pubblica Amministrazione.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono

efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - c. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - d. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale allestita in luogo accessibile e visibile in ogni plesso dell'Istituto, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un'aula, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno favorendo, ove possibile, il processo di dematerializzazione.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno 5 giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso (n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso), il funzionamento degli uffici (n. 1 assistente amministrativo), nonché la minima vigilanza sugli alunni eventualmente presenti in caso di sospensione delle attività didattiche solo parziale. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati anche attraverso la modifica temporanea dei turni di lavoro giornalieri senza far ricorso al lavoro straordinario. Se ciò non fosse sufficiente, verrà adottato il criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In sede di contrattazione si provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione scritta al dirigente con almeno due giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere dichiarazione volontaria circa l'adesione o la non adesione almeno sei giorni prima dello sciopero, compatibilmente con la ricezione della comunicazione ufficiale dello sciopero stesso da parte della scuola. La dichiarazione non è obbligatoria, benché opportuna, ma, una volta che sia stata resa, diventa irrevocabile.
2. Sulla base delle dichiarazioni rese, il Dirigente scolastico potrà sospendere, anche parzialmente, le attività didattiche e rimodulare l'orario delle lezioni utilizzando il personale disponibile nel rispetto del proprio impegno orario giornaliero, salvo diversa disponibilità dei docenti. Le modifiche dovranno essere comunicate ai docenti con un giorno di anticipo.
3. Tutto il personale che non abbia reso la dichiarazione volontaria di adesione/non adesione allo sciopero, qualora non aderisca allo sciopero deve presentarsi a scuola alla prima ora di lezione del mattino, per il personale docente, ovvero all'inizio del servizio previsto in ciascun plesso, per il personale ATA, indipendentemente dal proprio orario di servizio di quella giornata, e attenersi alle disposizioni del Dirigente. Dovrà prestare servizio per le sole ore previste.
4. In caso di sciopero, per il personale docente non è previsto un contingente minimo per garantire i servizi essenziali.
5. Per il personale ATA il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
6. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
7. Le unità minime da includere nel contingente vengono concordate come segue
 - a. Scrutini e valutazioni finali 1 AA e 1 CS
 - b. Esami 1 AA e 1 CS
 - c. Mensa 1 CS per ogni plesso in cui sia mantenuto il servizio
 - d. Stipendi personale a T.D. 1 AA e 1 CS oltre al DSGA

TITOLO TERZO – PERSONALE DOCENTE E ATA

CAPO I – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio di cui al successivo art. 26, comma 1, lettere *d* ed *e* dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario d’obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il Fondo per il salario accessorio di cui al successivo art. 26, comma 1, lettere *d* ed *e* dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
5. Se la richiesta di collaborazione perviene da altre scuole e riguarda una qualifica con più di una unità di personale, la stessa sarà portata a conoscenza dei/delle lavoratori/lavoratrici della qualifica interessata con circolare interna per richiedere la disponibilità ad effettuare la collaborazione.
6. Nel caso in cui vi siano più disponibilità, la collaborazione sarà assegnata al/alla lavoratore/lavoratrice proposto/a dal Direttore dei S.G.A.
7. L’attività di collaborazione sarà prestata fuori del proprio orario di lavoro e con compensi a carico della scuola richiedente.
8. Se non vengono presentate disponibilità, la richiesta resterà inevasa

CAPO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - a. l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - b. l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.
 3. Si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale a tempo indeterminato o con contratto almeno fino al termine delle lezioni:
 - a. personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - b. personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - c. genitori di figli di età inferiore ad anni 6.
 4. Il personale ATA interessato potrà fare domanda per fruire dell'istituto in questione entro 5 giorni dall'inizio dell'anno scolastico o della propria assunzione in servizio.
 5. Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica, in modo da garantire, comunque, sempre l'assolvimento del servizio. In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato, si applicheranno i criteri previsti al punto 3 in ordine gerarchico.

Art. 17 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. Nel rispetto del principio espresso al precedente capoverso la ripartizione delle eventuali risorse avverrà in proporzione alla consistenza degli organici di fatto del personale docente, educativo ed ATA.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) possono essere pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
Le comunicazioni dovranno essere lette entro le ore 16:00 del giorno lavorativo successivo.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
3. Le comunicazioni che richiedono la firma per presa visione o quelle che comunque non possono essere trasmesse in modalità telematica per indisponibilità dei relativi supporti continueranno ad essere diffuse in modalità cartacea fino al completo adeguamento degli strumenti tecnologici di lavoro occorrenti.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 20 – Criteri di assegnazione ai plessi al di fuori del Comune di San Giovanni Bianco

Personale Docente ed Educativo

1. Per la scuola Secondaria di Primo grado l'organico è riferito all'unico plesso di San Giovanni Bianco.
2. Per la scuola dell'Infanzia e Primaria il personale docente viene confermato ai plessi per continuità; su richiesta dell'interessato è possibile lo spostamento in altro plesso, in presenza di disponibilità di posto e fatte salve le disposizioni di Legge vigenti e i benefici di cui alla L. 104/92.
3. I nuovi assunti sono assegnati ai plessi tenendo conto, se possibile, delle loro richieste.
4. In caso di concorrenza di più richieste, l'assegnazione del personale a tempo indeterminato avviene in base ad una graduatoria da redigere secondo i criteri di cui alla tabella dei trasferimenti d'ufficio allegata al CCNL sulla mobilità in vigore per l'anno scolastico di assegnazione.
5. Gli insegnanti già titolari nei plessi compresi nell'Istituto in servizio anche nell'anno scolastico precedente, possono chiedere di essere assegnati a plesso diverso, qualora vi siano posti liberi. La domanda dovrà essere presentata entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dei trasferimenti. Il Dirigente opererà le assegnazioni in relazione alle disponibilità professionali presenti nell'Istituto.
6. Nel caso di necessità di spostamento del personale tra i plessi, per riduzione di posti l'assegnazione del personale a tempo indeterminato avviene in base ad una graduatoria da redigere secondo i criteri di cui alla tabella dei trasferimenti d'ufficio allegata al CCNL sulla mobilità in vigore per l'anno scolastico di assegnazione.
7. Per altre esigenze della scuola, l'assegnazione è disposta tenendo conto nell'ordine:
 - a. della continuità didattica nelle classi, (privilegiando le situazioni soggette ad un ricorrente avvicendamento di insegnanti);
 - b. delle competenze specifiche documentate dal possesso di titoli ed esperienze per l'insegnamento (ad esempio delle lingue straniere e delle nuove tecnologie) e per lo svolgimento di incarichi utili per un qualificato ed efficiente svolgimento delle attività proprie di un plesso scolastico.
8. Gli insegnanti neo trasferiti sull'organico funzionale di Istituto verranno assegnati ai plessi sui posti residui e dopo le operazioni di cui ai punti precedenti, secondo le medesime procedure sopra illustrate.

Personale ATA

9. I collaboratori scolastici vengono assegnati ai plessi garantendo le esigenze del servizio scolastico e fatte salve le disposizioni di Legge vigenti e i benefici di cui alla L. 104/92.
10. L'assegnazione ai plessi, dopo aver verificato l'assenza di elementi ostativi alla conferma nel plesso di servizio, viene effettuata tenendo conto:
 - a. della necessità di garantire la maggiore flessibilità possibile per favorire la riorganizzazione del servizio in caso di personale assente per meno di 7 giorni, come richiesto dalla normativa vigente;
 - b. del numero degli alunni, della tipologia di utenza e degli orari di funzionamento di tutte le sedi;
 - c. della composizione della dotazione organica dell'Istituto: personale a tempo indeterminato e determinato ed eventuali part - time;
 - d. delle capacità professionali, dell'esperienza già maturata nella scuola;
 - e. delle situazioni personali;
 - f. delle richieste e disponibilità alla prestazione di incarichi e mansioni che intensificano il normale servizio.
11. Ai fini dell'assegnazione, in relazione a più richieste per lo stesso plesso, si terrà conto nell'ordine:
 - a. dell'omogenea distribuzione delle risorse professionali in relazione alle esigenze dell'ordine di scuola;
 - b. della disponibilità del personale ad effettuare l'orario funzionale alle esigenze del plesso;
 - c. della valorizzazione delle competenze dei singoli riconosciute in base all'esperienza maturata in servizio e ad eventuali attestazioni professionali acquisite in sede di formazione-aggiornamento;
 - d. della continuità nel plesso di servizio, previa valutazione dell'efficacia;
 - e. della posizione nella graduatoria di Istituto per il personale a tempo indeterminato e per il personale a tempo determinato della posizione nella graduatoria utilizzata per la stipula del contratto.
12. In presenza di problemi e difficoltà relazionali con colleghi o docenti, l'assegnazione è rimessa alla discrezionalità del Dirigente, anche con variazioni in corso d'anno.

TITOLO QUARTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 21 - Campo di applicazione

1. Il presente titolo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurriculare per iniziative complementari previste nel POF.
3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 22 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato o eletto dai lavoratori in seno alla RSU o eletto dai lavoratori tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze o sia disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, del medico competente e negli altri casi previsti dalla legge.
6. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza accede alla documentazione relativa al sistema di gestione della salute e della sicurezza nei modi previsti dalla legge.
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 23 – Elementi base di attuazione della normativa

1. Saranno attivate le seguenti iniziative:
 - a. emanazione con le opportune modifiche dei Piani di sicurezza e Piani di evacuazione;

- b. trasmissione dei nuovi Piani al personale dell'Istituto;
- c. effettuazione di almeno due prove di evacuazione;
- d. nomina del RSPP;
- e. incontri periodici con i referenti di sede per la sicurezza;
- f. trasmissione al R.L.S. di tutta la documentazione redatta sulla sicurezza compresi i verbali degli incontri.

Art. 24 – Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. Devono essere stanziate risorse sufficienti a realizzare le attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti.
2. Il Dirigente è tenuto a organizzare e favorire la frequenza alla formazione per la sicurezza di tutto il personale.
3. Il personale è tenuto a partecipare alla formazione obbligatoria.
4. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dall'Accordo Stato/Regioni di volta in volta vigente.

Art. 25 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 26 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/2020 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 27 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Analizzate le esigenze correlate all'attuazione del PTOF, le economie risultanti dagli anni precedenti vengono riassegnate alla stessa attività per cui erano previsti i relativi fondi e, in particolare, le economie del FIS rimangono destinate alla stessa categoria di personale per la quale erano previsti i relativi fondi.
3. Per il presente anno scolastico tali fondi, comprese le economie degli anni precedenti e detratta la quota riservata all'indennità del DSGA e del suo sostituto (pari a € 2.823,64) risultano:
 - a. per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007
€ 28.552,65
 - b. per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva
€ 1.409,69
 - c. per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
€ 2.724,07

- d. per gli incarichi specifici del personale ATA € 1.819,89
- e. per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 352,03
- f. per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 1.859,63
- g. per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della Legge n. 107/2015 € 7.167,00

4. Al capo successivo il dettaglio in merito alla consistenza e all'utilizzo delle risorse.

FIS	Indennità DSGA		FIS disponibile
€ 28.002,01	€ 2.823,64		€ 25.178,37
MOF	2019/2020	Economie	TOTALI
FIS disponibile	€ 25.178,37	€ 3.374,28	€ 28.552,65
Indennità DSGA	€ 2.823,64	€ 0,00	€ 2.823,64
Funzioni Strumentali	€ 2.724,07	€ 0,00	€ 2.724,07
Incarichi Specifici	€ 1.819,89	€ 0,00	€ 1.819,89
Ore Eccedenti	€ 1.052,69	€ 806,94	€ 1.859,63
Pratica Sportiva	€ 453,97	€ 955,72	€ 1.409,69
Processo Immigratorio	€ 128,84	€ 223,19	€ 352,03
Valorizzazione Docenti	€ 7.167,00	€ 0,00	€ 7.167,00
TOTALI	€ 41.348,47	€ 5.360,13	€ 46.708,60

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 28 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 29 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. Si concorda di ripartire le risorse tra personale docente ed ATA nella misura del 75% - 25%.

Le economie relative all'anno precedente vengono assegnate alla stessa categoria di personale da cui originano.

In conseguenza di ciò, sono assegnati per le attività del personale docente € 22.252,32 e per le attività del personale ATA € 6.300,33.

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscano nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

RIPARTIZIONE FIS	Docenti		ATA		TOTALI
	2019/2020	Economie	2019/2020	Economie	
75% - 25%	€ 18.883,78	€ 3.368,54	€ 6.294,59	€ 5,74	€ 28.552,65
	22.252,32 €		6.300,33 €		

Art. 30 – Stanziamenti del Fondo dell’istituzione scolastica

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’Art. 28, sulla base della delibera del Consiglio d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, è possibile ipotizzare la ripartizione della quota del fondo d’istituto destinato al personale docente tra le aree di attività di seguito specificate:

FIS DOCENTI		tipologia di compenso	ore previste o equivalenti	compenso orario effettivo o equivalente	totale impegnato
Art. 88 c.2/b - attività aggiuntive di insegnamento	corso pomeridiano matematica I	orario	20	€ 35,00	€ 700,00
	corso pomeridiano matematica II	orario	20	€ 35,00	€ 700,00
Art. 88 c.2/d - attività aggiuntive funzionali all’insegnamento	commissioni (dettaglio Art. 38)	orario	284	€ 17,50	€ 4.970,00
	attuazione continuità didattica	orario	100	€ 17,50	€ 1.750,00
	attuazione inclusività	orario	135	€ 17,50	€ 2.362,50
	progetti (dettaglio Art. 38)	orario	84	€ 17,50	€ 1.470,00
Art. 88 c.2/f - collaborazione con il dirigente scolastico	collaboratori (n°2 - ore 150 + 20) con funzioni organizzative - gestionali	forfettario	170	€ 17,50	€ 2.975,00
Art. 88 c.2/k - altre attività	referenti scolastici (dettaglio Art. 38)	forfettario	160	€ 17,50	€ 2.800,00
	coordinatori didattici (n°7 - ore 10)	forfettario	70	€ 17,50	€ 1.225,00
	uscite didattiche > 1 giorno (n°8 - ore 2)	forfettario	16	€ 17,50	€ 280,00
	sommministrazione e correzione invalsi (n°2 - ore 15)	forfettario	30	€ 17,50	€ 525,00
	assistenza digitalizzazione e gestione piattaforme	forfettario	45	€ 17,50	€ 787,50
	gestione laboratori (dettaglio Art. 38)	forfettario	35	€ 17,50	€ 612,50
	organizzazione offerta didattica	forfettario	30	€ 17,50	€ 525,00
	tutor tirocinanti (n°4 - ore 8)	forfettario	32	€ 17,50	€ 560,00
TOTALE FIS DOCENTI					€ 22.242,50

Al successivo Art. 38 il dettaglio dell’ipotesi di ripartizione delle risorse per le voci indicate.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

FIS ATA		tipologia di compenso	ore previste o equivalenti	compenso orario effettivo o equivalente	totale impegnato
Art. 88 c.2/d - prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo	assistanti amministrativi	orario	19	€ 14,50	€ 275,50
	collaboratori scolastici	orario	57	€ 12,50	€ 712,50
Art. 88 c.2/d - intensificazione e flessibilità	attività aree specifiche AA (n°3 - 19 ore)	forfettario	57	€ 14,50	€ 826,50
	intensificazione attività lavorativa AA (dettaglio Art. 39)	forfettario	29	€ 14,50	€ 420,50
	sostituzione colleghi assenti AA (dettaglio Art. 39)	forfettario	29	€ 14,50	€ 420,50
	digitalizzazione AA (dettaglio Art. 39)	forfettario	33	€ 14,50	€ 478,50
	intensificazione attività lavorativa CS (dettaglio Art. 39)	forfettario	120	€ 12,50	€ 1.500,00
	sostituzione colleghi assenti CS (dettaglio Art. 39)	forfettario	90	€ 12,50	€ 1.125,00
	collaborazione segreteria CS (dettaglio Art. 39)	forfettario	27	€ 12,50	€ 337,50
	sostituzioni in altri plessi CS (dettaglio Art. 39)	forfettario	11	€ 12,50	€ 137,50
	servizio su più plessi CS (n°2 - 2 ore)	forfettario	4	€ 12,50	€ 50,00
	TOTALE FIS ATA				€ 6.284,00

Al successivo Art. 39 il dettaglio dell’ipotesi di ripartizione delle risorse per le voci indicate

Art. 31 - Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa

- Le risorse verranno ripartite in egual misura per compensare le funzioni strumentali individuate dal Collegio dei Docenti. Pertanto, per l'anno scolastico 2019/2020, considerato che sono state individuate quattro funzioni strumentali, l'importo attribuibile a ciascuna è pari a € 681,02

Art. 32 - Incarichi specifici

- Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
- Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate come segue:

INCARICHI SPECIFICI ATA		tipologia di compenso	compenso massimo	n. incarichi	totale impegnato
Art. 47 - incarichi specifici	AA - riordino archivio - T.I. 30 ore	forfettario	€ 489,89	1	€ 489,89
	AA - riordino archivio - T.D. 6 ore	forfettario	€ 105,00	1	€ 105,00
	CS - assistenza alla persona - T.I. 36 ore	forfettario	€ 250,00	3	€ 750,00
	CS - assistenza alla persona - T.D. 36 ore	forfettario	€ 187,50	2	€ 375,00
	CS - igiene della persona - T.D. 18 ore	forfettario	€ 100,00	1	€ 100,00
TOTALE INCARICHI SPECIFICI ATA					€ 1.819,89

- Sono, inoltre, assegnati i seguenti incarichi specifici, non retribuiti ex art. 50 CCNL del comparto scuola 2006-2009, ai titolari di posizione economica:

INCARICHI ASSEGNAZIONI A TITOLARI DI POSIZIONI ECONOMICHE		n. incarichi
Art. 50 - incarichi specifici	incarichi specifici AA - sostituzione DSGA	1
	incarichi specifici AA - gestione e supporto progetti	1
	incarichi specifici CS - assistenza alla persona	7
	incarichi specifici CS - igiene della persona	2

Art. 33 – Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti

- Considerata l'incertezza del relativo fabbisogno e la diminuzione delle risorse disponibili, le economie degli anni precedenti, come già da indicazione generale, vengono mantenute per la medesima finalità. Le risorse verranno utilizzate secondo necessità e seguendo i criteri già oggetto di informazione e confronto.

Art. 34 - Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva

- Le risorse finanziarie previste per il personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate nell'ambito dei progetti approvati dal Collegio Docenti.

In particolare, le risorse sono finalizzate a consentire la consueta partecipazione alle Olimpiadi Scolastiche di Valtorta.

Art. 35 - Compensi per progetti relativi ad area a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica.

1. Le risorse finanziarie previste sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate nell'ambito all'attuazione del progetto di alfabetizzazione per alunni stranieri.

Art. 36 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal Comitato di Valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'A.S. 2019/2020 corrispondono a € 7.167,00
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente saranno determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. vengono individuate tre fasce di premialità;
 - b. il numero complessivo dei docenti che accede al premio e la suddivisione nelle tre fasce verrà determinato, in esito alla valutazione effettuata secondo i criteri individuati dal Comitato di Valutazione, raggruppando i docenti in modo quanto più possibile omogeneo e tenendo conto della variabilità dell'esito della valutazione tra i gruppi.
 - c. l'importo della seconda fascia avrà una maggiorazione del 30% rispetto all'importo della terza fascia
 - d. l'importo della prima fascia avrà una maggiorazione del 30% rispetto all'importo della seconda fascia

Art. 37 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante, se già determinabile, e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 38 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale Docente ed Educativo

1. Per le attività che prevedono un compenso orario si indica in dettaglio il monte ore massimo assegnabile a ciascuna attività.
2. Durante il corso dell'anno scolastico, a seguito di monitoraggio dell'andamento delle attività e/o in relazione alle esigenze di attuazione del PTOF, sarà possibile riutilizzare le ore eventualmente non effettuate e/o redistribuire le risorse tra le varie aree e attività.
3. Il pagamento sarà effettuato per le ore effettivamente svolte nel limite del monte ore assegnato a ciascuna attività, anche in considerazione di quanto al comma precedente.

Attività che prevedono un compenso orario

COMMISSIONI	n° docenti	n° max ore assegnate	Totale ore	Somme impegnate
P.O.F.	16	8	128	€ 2.240,00
Continuità e Orientamento	8	4	32	€ 560,00
Inclusione I	22	3	66	€ 1.155,00
Inclusione II	14	3	42	€ 735,00
N.I.V.	4	4	16	€ 280,00
TOTALE			284	€ 4.970,00

PROGETTI	n° docenti	n° max ore assegnate	Totale ore	Somme impegnate
Primaria	4	7	28	€ 490,00
Infanzia SGB	4	7	28	€ 490,00
Altri infanzia	4	7	28	€ 490,00
TOTALE			84	€ 1.470,00

4. Per le attività che prevedono un compenso forfettario si indica in dettaglio la ripartizione delle ore assegnate
5. Durante il corso dell’anno scolastico, a seguito di monitoraggio dell’andamento delle attività e/o in relazione alle esigenze di attuazione del PTOF, sarà possibile riutilizzare le ore eventualmente resesi disponibili e/o redistribuire le risorse tra le varie aree e attività.
6. Nel caso in cui, per qualunque motivo, l’attività fosse svolta parzialmente o per un periodo inferiore al previsto, il pagamento sarà effettuato in proporzione all’attività effettivamente svolta, previa verifica della rispondenza del lavoro svolto all’incarico ricevuto.

Attività che prevedono un compenso forfettario

REFERENTI SCOLASTICI	n° docenti	ore forfettarie assegnate	Totale ore	Somme impegnate
Secondaria	1	45	45	€ 787,50
Primaria SGB	1	15	15	€ 262,50
Altri plessi	5	20	100	€ 1.750,00
TOTALE			160	€ 2.800,00

LABORATORI	n° docenti	ore forfettarie assegnate	Totale ore	Somme impegnate
Informatica Primaria	1	15	15	€ 262,50
Immagine Primaria	2	5	10	€ 175,00
Informatica Secondaria	1	10	10	€ 175,00
TOTALE			35	€ 612,50

Art. 39 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

- Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono remunerate forfettariamente e riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
- Le stesse sono ripartite proporzionalmente all’impegno orario contrattuale di ciascun dipendente e in base alla tipologia di contratto, ovvero sulla base della particolarità del servizio da prestare, come da tabelle seguenti:

Attività che prevedono un compenso forfettario

Intensificazione Attività Lavorativa AA	n° dipendenti	ore forfettarie assegnate	Totale ore	Somme impegnate
Dip. T.I. 36 ore	2	10	20	€ 290,00
Dip. T.I. 30 ore	1	9	9	€ 130,50
		TOTALE	29	€ 420,50

Sostituzione Colleghi Assenti AA	n° dipendenti	ore forfettarie assegnate	Totale ore	Somme impegnate
Dip. T.I. 36 ore	2	10	20	€ 290,00
Dip. T.I. 30 ore	1	9	9	€ 130,50
		TOTALE	29	€ 420,50

Digitalizzazione AA	n° dipendenti	ore forfettarie assegnate	Totale ore	Somme impegnate
Dip. T.I. 36 ore	2	10	20	€ 290,00
Dip. T.I. 30 ore	1	9	9	€ 130,50
Dip. T.D. 6 ore	1	4	4	€ 58,00
		TOTALE	33	€ 478,50

Intensificazione Attività Lavorativa CS	n° dipendenti	ore forfettarie assegnate	Totale ore	Somme impegnate
Dip. T.I. 36 ore	9	10	90	€ 1.125,00
Dip. T.I. 30 ore	1	9	9	€ 112,50
Dip. T.D. 36 ore	2	7	14	€ 175,00
Dip. T.I. 18 ore	1	5	5	€ 62,50
Dip. T.D. 18 ore	1	2	2	€ 25,00
		TOTALE	120	€ 1.500,00

Sostituzione Colleghi Assenti - CS Primaria e Secondaria SGB	n° dipendenti	ore forfettarie assegnate	Totale ore	Somme impegnate
Dip. T.I. 36 ore	5	10	50	€ 625,00
Dip. T.I. 30 ore	1	9	9	€ 112,50
Dip. T.D. 36 ore	1	7	7	€ 87,50
Dip. T.I. 18 ore	1	5	5	€ 62,50
		TOTALE	71	€ 887,50

Sostituzione Colleghi Assenti - CS Infanzia SGB	n° dipendenti	ore forfettarie assegnate	Totale ore	Somme impegnate
Dip. T.I. 36 ore	1	6	6	€ 75,00
Dip. T.D. 18 ore	1	3	3	€ 37,50
		TOTALE	9	€ 112,50

Sostituzione Colleghi Assenti - CS Camerata Cornello	n° dipendenti	ore forfettarie assegnate	Totale ore	Somme impegnate
Dip. T.I. 36 ore	2	5	10	€ 125,00
		TOTALE	10	€ 125,00

Collaborazione segreteria CS	n° dipendenti	ore forfettarie assegnate	Totale ore	Somme impegnate
Secondaria	1	4	4	€ 50,00
Primaria SGB	1	2	2	€ 25,00
Infanzia SGB	1	5	5	€ 62,50
Camerata Cornello	1	6	6	€ 75,00
Olda	1	5	5	€ 62,50
Vedeseta	1	5	5	€ 62,50
		TOTALE	27	€ 337,50

Sostituzioni in altri plessi CS	n° dipendenti	ore forfettarie assegnate	Totale ore	Somme impegnate
Olda	1	3	3	€ 37,50
Vedeseta	2	4	8	€ 100,00
		TOTALE	11	€ 137,50

3. Ai fini della corresponsione dei compensi, l'attività dovrà essere effettivamente svolta secondo le esigenze della scuola; per ogni occasione di indisponibilità a svolgere l'attività, quando richiesto, verrà decurtata un'ora dal monte ore forfettariamente stabilito secondo le previsioni di cui al piano delle attività del personale ATA.
4. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino a copertura delle giornate prefestive, compatibilmente con le esigenze di servizio.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Qualora sia possibile individuare un sottoinsieme di attività a cui lo sforamento dei limiti di spesa è riferibile, è possibile, previo accordo con la parte sindacale, un recupero circoscritto delle somme eccedenti.

Art. 41 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere esplicativi preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.
4. I compensi di natura forfettaria sono proporzionalmente ridotti in caso di assenze prolungate, comunque superiori a 15 giorni per ciascun mese solare o a 15 giorni continuativi se a cavallo di due mesi.
5. I compensi computati ad ore sono liquidati nella misura delle ore effettivamente svolte e nel limite massimo delle ore assegnate al relativo incarico/progetto.